



Comune di NOCERA TERINESE

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 del 04/05/2022	OGGETTO: ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE – PROCEDURE DI MEDIAZIONE E CONTENZIOSO – ATTO DI INDIRIZZO
---	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **4** del mese di **Maggio** alle ore 12:00 nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione dell'Ente, a norma dell'articolo 143 del D.Lgs. 267/2000, con l'intervento dei sigg.ri

Nome e cognome	Qualifica	Presente	Assente
Dott.ssa Lucia IANNUZZI	Viceprefetto	X	
Dott. Roberto MICUCCI	Viceprefetto	X	
Dott.ssa Francesca IANNO'	Funzionario economico finanziario	X	

con l'assistenza del Segretario comunale Avv. Carmela Chiellino, hanno adottato la deliberazione in oggetto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso

- che a seguito delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali nonché di riscossione dei canoni del servizio idrico vengono proposti, da parte di contribuenti, ricorsi innanzi alla commissione tributaria e, da parte degli utenti, azioni innanzi al giudice ordinario;
- che l'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'Ente locale, dispone che *«l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»*;

- che l'art. 82 c.p.c. dispone che *“Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100”*

- che l'art. 9, comma 1, lett. 1) D.Lgs. 156/2015, nel riformulare l'art. 17bis D.Lgs. 546/1992, ha esteso, anche agli atti di riscossione dei tributi emessi dai Comuni, l'istituto del reclamo-mediazione quale misura deflattiva del contenzioso tributario, attuata in fase amministrativa con un procedimento pre-giudiziale in cui il ricorrente e lo stesso ente impositore sono tenuti ad effettuare un contraddittorio finalizzato a verificare le eccezioni formulate dal contribuente, prima di poter procedere all'instaurazione del giudizio avanti alla commissione tributaria competente;

Considerato

- che, per quanto sopra, è necessario per l'ente, in esito all'esame dei procedimenti sopra indicati, procedere alla trattazione dei procedimenti di mediazione ed assicurare la difesa dell'ente nei giudizi in caso di esito negativo della fase di deflazione della mediazione;

- che, nell'attuale organizzazione degli uffici dell'Ente, limitata per i sopravvenuti collocamenti in quiescenza del personale, la responsabilità dell'Area Finanziaria è affidata ad un funzionario, dipendente di altro Comune, autorizzato a svolgere prestazione lavorativa, presso il Comune di Nocera Terinese, a tempo determinato, per nr. 12 ore settimanali, fino alla data del 31.12.2022 e comunque non oltre il mandato della Commissione Straordinaria;

- che, per quanto sopra, il responsabile dell'Area Finanziaria non può assicurare, con carattere di continuità, l'attività sopra descritta, anche in considerazione dei tempi, non brevi, di conclusione dei giudizi;

Richiamati

- la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, nr. 32 del 20/09/2021, ad oggetto *“Supporto per l'attività di continua ricognizione, di monitoraggio e di valutazione del contenzioso e patrocinio legale – Atto di indirizzo”*

- la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, nella quale è ricompreso il settore contenzioso, nr. 56 del 23.09.2021 ad oggetto *“Attività di ricognizione, monitoraggio e valutazione contenzioso e patrocinio legale dell'Ente – Affidamento incarico”* con la quale è stato conferito incarico professionale, in corso, per la ricognizione, il monitoraggio e la valutazione del contenzioso, nonché per il patrocinio legale dell'Ente con riferimento ai procedimenti giudiziari per i quali è necessaria la difesa tecnica;

Ritenuto

- necessario assicurare l'assistenza tecnica dell'Ente anche nei procedimenti di mediazione tributaria nonché di rappresentanza e difesa, sia nei procedimenti giudiziari (dinanzi alle Commissioni Tributarie) conseguenti all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi

locali, sia nei procedimenti (innanzi al giudice ordinario) conseguenti all'attività di riscossione dei canoni del servizio idrico;

- necessario, a tal fine, di dare indirizzo al responsabile dell'Area Amministrativa, in cui è ricompreso il servizio del contenzioso, di concerto con il Responsabile dell'Area Finanziaria, per adottare i conseguenti provvedimenti con azione ispirata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 e 2 del vigente *regolamento per il conferimento di incarichi legali* secondo cui *“La competenza sull'autorizzazione a stare in giudizio, così come sull'eventuale decisione di non costituirsi o di prestare acquiescenza a domande altrui o a provvedimenti giurisdizionali è della Giunta Comunale, la quale delibera con adeguata motivazione e sulla scorta delle relazioni tecniche prodotte dagli uffici responsabili degli atti dai quali è generato il contenzioso i quali unitamente alla relazione dovranno trasmettere all'ufficio contenzioso tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria. Al sindaco compete il rilascio della procura ad litem al difensore, fatta salva ogni diversa determinazione dello Statuto comunale.”*

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

Visti

- D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale e il vigente “Regolamento dei Servizi e degli Uffici”;
- il vigente “Regolamento per il conferimento degli incarichi legali”

D E L I B E R A

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. **di dare indirizzo**, al responsabile dell'Area Amministrativa, in cui è ricompreso il servizio del contenzioso, di concerto con il Responsabile dell'Area Finanziaria, di adottare ogni conseguente provvedimento per assicurare l'assistenza tecnica dell'Ente anche nei procedimenti di mediazione tributaria nonché di rappresentanza e difesa, sia nei procedimenti giudiziari (dinanzi alle Commissioni Tributarie) conseguenti all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali, sia nei procedimenti (innanzi al giudice ordinario) conseguenti all'attività di riscossione dei canoni del servizio idrico, e salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 e 2 del vigente regolamento per il conferimento di incarichi legali;

2. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l'urgenza per la scadenza dei termini processuali.

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

☒

Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale)

☐

Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale)

OGGETTO: ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE – PROCEDURE DI MEDIAZIONE E CONTENZIOSO – ATTO DI INDIRIZZO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° e comma 2° del D.Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritti Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area Finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Nocera Terinese, 04.05.2022

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Biagio Pronesti

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

f.to Giuliana Cembalo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, Vista la proposta in oggetto attesta che:

☐ HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

☐ NON HA RIFLESSI DIRETTI o INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

☐ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria

Nocera Terinese 04.05.2022

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Biagio Pronesti

COMUNE DI NOCERA TERINESE
(Prov. di Catanzaro)

**OGGETTO: ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE – PROCEDURE DI MEDIAZIONE E
CONTENZIOSO – ATTO DI INDIRIZZO**

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

La Commissione Straordinaria
f.to Iannuzzi-Micucci-Iannò

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Carmela Chiellino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 04-05.2022 in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Carmela Chiellino

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04.05.2022;
x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) ☒ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Carmela Chiellino
